



ASSOCIAZIONE DIABETICI LARIUS A.P.S.

Via Napoleona n.60 22100 Como
C.F.95142240134 – N. 26871 Registro RUNTS
Mail: info@associazionediabeticilarius.org
PEC: info@pec.associazionediabeticilarius.org

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

DENOMINAZIONE-SEDE-SCOPO

ART.1

E' costituita una Associazione del Terzo Settore denominata:

"ASSOCIAZIONE DIABETICI LARIUS A.P.S."

ART.2

L'Associazione ha sede in Como.

L'istituzione di sedi secondarie sarà effettuata a seguito di delibera assembleare e dovrà essere comunicata dal rappresentante legale al Registro unico nazionale del Terzo Settore.

ART. 3

L'Associazione, non ha scopo di lucro e persegue in via esclusiva i seguenti scopi finalizzati allo svolgimento di attività di utilità sociale a favore dei propri associati o di terzi e di rappresentare i diabetici presso le autorità e gli Enti di Assistenza, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, attraverso interventi e prestazioni sanitarie, socio sanitarie e ricerca scientifica ai sensi dell'art. 5 lettere B e C del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni.

Per il raggiungimento di tali scopi l'Associazione si propone di:

- a) studiare forme e modalità per arginare il progressivo diffondersi della malattia e agevolare il potenziamento ed il miglioramento delle strutture per l'assistenza al diabetico anche attraverso una rete capillare nell'intero territorio della Provincia di Como;
- b) curare il problema dell'orientamento professionale, del reinserimento del diabetico in attività idonee alle sue attitudini e possibilità, della riabilitazione del diabetico colpito da complicanze invalidanti e del trattamento di quiescenza degli invalidi;
- c) promuovere ed aiutare le iniziative di studiosi, associazioni ed Enti che possano portare un contributo alla cura ed allo studio del diabete;
- d) riunire i pazienti e le famiglie colpite da casi di diabete; studiarne i problemi soprattutto per quanto attiene l'inserimento dei soggetti diabetici nella vita associativa, offrire corsi audiovisivi ai diabetici e alle famiglie;
- e) instaurare i necessari rapporti con la scuola;
- f) seguire l'approvvigionamento dei prodotti farmaceutici per diabetici;
- g) organizzare per gli associati e i loro familiari incontri periodici per dibattere problemi di comune interesse;
- h) promuovere riunioni e corsi per diabetici, anche organizzando vacanze comunitarie.

E' data possibilità all'associazione, in caso di particolari necessità, di assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni autonome, anche ricorrendo a propri associati, nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 16 e 36 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

Al fine del perseguimento degli scopi associativi, di una maggiore divulgazione degli stessi e con la finalità di sensibilizzare il maggior numero possibile di persone al tema della malattia diabetica, l'Associazione potrà svolgere tutte le attività connesse al proprio scopo istituzionale, nonché tutte le attività accessorie, promuovere anche attività di carattere culturale quali convegni, presentazioni, librerie, manifestazioni pubbliche, mostre, spettacoli teatrali e musicali, concerti, proiezioni audiovisive; produrre, gestire e commercializzare opere giornalistiche, librerie e periodici.

L'Associazione si basa in modo prevalente sulle prestazioni volontarie e gratuite dei propri aderenti. Dette prestazioni non ricevono alcuna retribuzione se non il rimborso delle spese sostenute. Si applicano gli artt. 17, 18 e 19 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

L'Associazione potrà avvalersi di prestazioni professionali nei limiti necessari al suo funzionamento o al fine di qualificare o specializzare l'attività svolta dalla Associazione stessa, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 36 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

L'Associazione può partecipare ad Organismi/Associazioni sia nazionali che internazionali, purché aventi finalità analoghe.

ART. 4

PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

Il Patrimonio dell'Associazione è costituito da un fondo di dotazione iniziale pari alla somma delle quote associative versate dagli associati.

Il patrimonio della Associazione è costituito da beni mobili ed immobili che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti Pubblici e privati, da organismi Internazionali, dallo Stato o da persone fisiche o giuridiche, dagli avanzi netti di gestione.

Il fondo di dotazione iniziale dell'Associazione è costituito dai versamenti effettuati dagli associati fondatori.

Per l'espletamento delle sue attività, l'Associazione dispone delle entrate derivanti:

- dai versamenti effettuati dagli associati fondatori originari, dai versamenti ulteriori effettuati da detti associati fondatori e dai versamenti effettuati da futuri associati che aderiranno all'Associazione;
- dai redditi derivanti dal suo patrimonio;
- dagli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività;
- dai contributi, liberalità effettuati da terzi persone fisiche, enti e società;
- dai fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche occasionali, anche mediante offerte di modico valore, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117;
- dai contributi corrisposti da Amministrazioni Pubbliche.

Il Consiglio Direttivo ogni anno stabilisce la quota associativa minima annuale di versamento da effettuarsi o all'atto dell'adesione all'Associazione, da parte di chi intende aderirvi, o quale quota di rinnovo.

L'adesione alla Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario della quota associativa all'atto di ammissione e al versamento della quota annuale di iscrizione.

E' comunque facoltà degli iscritti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari e a quelli annuali.

I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi come sopra determinati per l'ammissione e l'iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto.

I versamenti non sono quindi rivalutabili né ripetibili in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'Associazione.

Il contributo associativo non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi a nessun titolo.

Il patrimonio ed ogni altra entrata, comunque denominata, è utilizzata per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Si applica l'art. 8 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

ART. 5

ASSOCIATI

L'Associazione deve essere costituita da un numero di associati non inferiore a sette persone fisiche o a tre associazioni di promozione sociale.

Se il numero degli associati diviene inferiore a quello sopra stabilito, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'Associazione sarà cancellata dal Registro unico nazionale del Terzo settore, salva la facoltà di richiesta di iscrizione in un'altra sezione.

Si applica l'art. 35 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

Sono associati dell'Associazione:

- gli associati fondatori;
- gli associati ordinari;
- gli associati benemeriti.

Sono associati fondatori coloro che hanno partecipato all'atto di costituzione della Associazione stessa.

Sono associati ordinari le persone e gli Enti che aderiscono all'Associazione nel corso della sua esistenza.

Sono associati benemeriti dell'Associazione coloro che effettuano versamenti al fondo di dotazione ritenuti di particolare rilevanza dal Consiglio Direttivo.

La classificazione degli aderenti nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra gli associati stessi in merito ai loro diritti nei confronti dell'Associazione. Ciascun associato, in particolare, ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione e, ai sensi dell'art. 15 comma 3 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, ha il diritto di esaminare i libri sociali a semplice richiesta al Consiglio Direttivo entro 30 giorni dalla richiesta.

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo contenente la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad approvare ed osservare lo Statuto ed i Regolamenti.

Il genitore o chi ne fa le veci, può sottoscrivere per conto dell'associato minorene la domanda di adesione e rappresentare il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e rispondere per tutte le sue obbligazioni.

Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento e motivare l'eventuale deliberazione di rigetto delle domande di ammissione e comunicarla agli interessati.

Chiunque aderisca all'Associazione può in qualsiasi momento manifestare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti all'Associazione stessa; tale recesso ha efficacia dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo riceve la notifica della volontà del recesso, salvo il caso di motivata e comprovata necessità, che giustifichi il recesso immediato.

In presenza di inadempienza degli obblighi di versamento, oppure di altri gravi motivi, chiunque partecipi all'Associazione può essere escluso con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo.

Per gravi motivi si intende il compimento, entro e fuori la sede sociale, di azioni produttive di danno materiale o morale per l'Associazione, ovvero la cui condotta costituisca un pregiudizio grave ed immotivato al buon andamento della Associazione.

L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione. Tale provvedimento deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata.

Nel caso che l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, egli può ricorrere all'Arbitrato di cui al presente Statuto; in tal caso l'efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino al pronunciamento dell'Arbitro stesso.

ART. 6

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli Associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente del Consiglio Direttivo;
- il Vice Presidente del Consiglio Direttivo;
- il Segretario;
- il Tesoriere;
- il Comitato esecutivo, denominato "staff", qualora nominato secondo quanto di seguito stabilito dall'articolo 8) del presente Statuto;
- il Direttore scientifico e/o il Comitato scientifico, qualora nominato secondo quanto di seguito stabilito dall'articolo 8) del presente Statuto;

- l'Organo di controllo, anche monocratico, qualora nominato secondo quanto di seguito stabilito dall'articolo 14) del presente Statuto;

- il Collegio dei Revisori dei Conti o il Revisore, qualora nominato secondo quanto di seguito stabilito dall'articolo 14) del presente Statuto.

ART.7

ASSEMBLEA

L'Assemblea è costituita da tutti gli associati.

Essa si riunisce, anche in luogo diverso dalla sede dell'Associazione, purché in Italia, una volta all'anno e ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario.

Le riunioni sono convocate dal Presidente del Consiglio Direttivo, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 10 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta (a mezzo di lettera, raccomandata, fax o posta elettronica) inviata a tutti gli associati e, se nominati, ai membri effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti ed indicante altresì il luogo la data e l'ora della eventuale seconda convocazione.

L'Assemblea si reputerà altresì validamente convocata qualora ad essa, anche in mancanza di formale convocazione, ed ovunque tenuta, partecipino tutti gli associati, i membri del Consiglio Direttivo e, se nominati, i componenti effettivi dell'Organo di Controllo e del Collegio dei Revisori dei Conti/Revisore.

L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno ed almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea deve altresì essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo degli associati o da almeno un terzo dei Consiglieri, a norma dell'art. 20 C.C..

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega, da conferirsi per iscritto solo ad altro associato. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega. Le deleghe non possono riguardare che una sola adunanza assembleare e sono valide anche per le eventuali successive convocazioni e proseguimenti della stessa adunanza qualora le prime convocazioni fossero andate deserte o l'assemblea fosse stata temporaneamente sospesa.

E' ammesso l'intervento all'assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente se nominato; in mancanza su designazione dei presenti, da altro membro del Consiglio Direttivo oppure da qualsiasi altro aderente all'Associazione.

Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario e, se lo ritiene opportuno, due scrutatori.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed, in genere, del diritto di intervento all'Assemblea. Delle riunioni si redige un verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori. Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione, all'albo della sede, del relativo verbale.

Tutti gli associati maggiori di età e per i minori i rispettivi genitori, in regola con il pagamento della quota associativa, hanno diritto di intervenire alle assemblee ed esercitare liberamente il proprio diritto di voto.

Ogni associato ha un voto ed è liberamente eleggibile a tutte le cariche associative.

Ciascun associato non può essere portatore di più di due deleghe.

L'Assemblea delibera in merito:

- all'approvazione del rendiconto consuntivo annuale e dell'eventuale rendiconto preventivo;
- alla nomina dei membri del Consiglio Direttivo, previa determinazione del numero dei componenti;
- alla nomina del Presidente, del Vice Presidente, del Segretario e del Tesoriere, scelti fra gli associati;
- alla nomina dell'Organo di Controllo, nel caso la sua istituzione fosse divenuta obbligatoria per inderogabile disposizione di legge;
- alla nomina dei componenti del Collegio dei Revisori dei conti o del Revisore, nel caso la sua istituzione fosse divenuta obbligatoria per inderogabile disposizione di legge;
- all'approvazione del programma di attività proposto dal Consiglio Direttivo;
- all'approvazione dei Regolamenti che disciplinino lo svolgimento dell'attività dell'associazione;
- alla responsabilità dei componenti degli organi sociali e alla promozione di azioni di responsabilità nei loro confronti;
- sull'esclusione degli associati, se l'atto costitutivo o lo statuto non ne attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;
- all'ammontare delle quote associative, qualora non vi abbia provveduto il Consiglio Direttivo;
- quant'altro a lei demandato per Legge o per Statuto.
- alle modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto;
- allo scioglimento dell'associazione e alla nomina dei liquidatori.

Le deliberazioni di modifica dell'atto costitutivo e dello Statuto, sia in prima che in seconda convocazione, devono essere approvate con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. La deliberazione di scioglimento dell'associazione deve essere approvata, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

ART.8

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto, a scelta dell'Assemblea, da cinque membri o da sette membri, compresi il Presidente ed il Vice Presidente, tutti scelti fra gli Associati.

Il Consiglio, a maggioranza assoluta, potrà altresì nominare un Direttore Scientifico e/o un Comitato scientifico.

I Consiglieri durano in carica per tre anni e sono rieleggibili.

Il Consigliere che non interviene a tre sedute consecutive, senza giustificato motivo, può essere considerato decaduto.

Qualora per qualsiasi motivo venga meno la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre far luogo alla sua rielezione.

L'organo di Amministrazione provvede alla sostituzione dei componenti decaduti o dimessi attraverso la nomina del primo tra i non eletti, e degli eventuali successivi secondo l'ordine delle preferenze ricevute, e, se non è possibile, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina dei nuovi componenti. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Il Consiglio nomina fra i suoi membri un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario e un Tesoriere, ove a tali nomine non abbia provveduto l'Assemblea degli Associati.

Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per giustificate ragioni dell'Ufficio ricoperto.

Al Consiglio Direttivo sono attribuiti i seguenti poteri:

- la gestione dell'Associazione in ogni suo aspetto secondo gli eventuali indirizzi delineati dall'Assemblea e, in particolare, il compimento di atti di amministrazione ordinaria e straordinaria, in relazione agli indirizzi ricevuti dall'Assemblea;
- l'ammissione nell'Associazione dei nuovi associati;
- la determinazione dell'ammontare delle quote associative;
- la predisposizione del rendiconto consuntivo annuale e dell'eventuale rendiconto preventivo da sottoporre per l'approvazione all'Assemblea degli Associati;
- l'assunzione di dipendenti e collaboratori, determinandone la retribuzione;
- la redazione di eventuali Regolamenti per il funzionamento dell'Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati dopo l'approvazione dell'Assemblea degli Associati;
- la nomina di un Comitato esecutivo, denominato "staff", con attribuzione di specifici compiti.

Il Consiglio Direttivo può delegare ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o, in caso di sua assenza/impedimento, dal Vice Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, o che ne sia fatta richiesta da almeno tre Consiglieri o dall'Organo di Controllo, se nominato e comunque almeno due volte all'anno per deliberare in ordine al rendiconto consuntivo ed all'eventuale preventivo ed all'ammontare della quota sociale.

La convocazione è fatta mediante lettera raccomandata, fax o e-mail, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora a tutti i Componenti del Consiglio Direttivo e all'Organo di Controllo ed ai Revisori dei Conti, se nominati, almeno cinque giorni prima dell'adunanza.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora sia presente almeno la metà dei suoi membri.

Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito ed è atto a deliberare, anche in assenza delle suddette formalità, qualora siano presenti tutti i suoi membri e tutti i membri del Collegio dei Revisori dei conti, se nominati.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza/impedimento, dal Vice Presidente o, in mancanza, da altro membro del Consiglio Direttivo.

Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Le deliberazioni del Consiglio sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART.9

IL PRESIDENTE

Al Presidente dell'Associazione spetta la rappresentanza dell'Associazione stessa di fronte ai terzi anche in giudizio. Il presidente, su deliberazione del Consiglio Direttivo, può attribuire la rappresentanza dell'Associazione ad altro membro del Consiglio Direttivo stesso.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, cura l'esecuzione delle relative delibere, sorveglia il buon andamento dell'Associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

Il Presidente, di concerto con il Tesoriere, cura la predisposizione del rendiconto consuntivo e dell'eventuale rendiconto preventivo, da sottoporre per l'approvazione al Consiglio Direttivo ed all'assemblea, corredandolo con le opportune o necessarie relazioni.

ART. 10

IL VICE PRESIDENTE

Il vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.

ART. 11

IL DIRETTORE SCIENTIFICO

Il Consiglio Direttivo può nominare un Direttore Scientifico e/o un Comitato Scientifico con funzioni consultive, non obbligatorie e non vincolanti.

ART. 12

IL SEGRETARIO

Il Segretario svolge le funzioni di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendono necessarie od opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione.

Cura la tenuta del Libro dei Verbali delle Assemblee, del Libro delle adunanze del Consiglio Direttivo, nonché del Libro degli Associati.

ART. 13

IL TESORIERE

Il Tesoriere cura la gestione delle somme di pertinenza dell'Associazione da lui riscosse o affidategli e provvede alla tenuta del libro cassa e degli altri documenti contabili inerenti.

ART.14

ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Nei casi previsti dalla legge la gestione dell'Associazione è controllata da un organo di controllo, anche monocratico, e nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Si applicano gli art. 30 e 31 del D.L.gs 03/07/2017 n. 117.

L'organo di controllo dura in carica 3 anni, è rieleggibile e cura la tenuta del Libro delle Adunanze dell'organo di controllo medesimo, partecipa di diritto alle assemblee e senza diritto di voto, a quelle del Consiglio di Amministrazione, verifica la regolare tenuta della contabilità dell'Associazione e dei relativi libri dando pareri sui rendiconti.

ART.15

BILANCIO ED UTILI/ESERCIZI SOCIALI

L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Entro tre mesi dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Presidente del Consiglio Direttivo il rendiconto consuntivo annuale, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Associazione e dalla relazione della missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità, e l'eventuale rendiconto preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli Associati.

I rendiconti devono rimanere depositati presso la sede dell'Associazione nei 15 giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti gli associati.

Qualora nel corso dell'esercizio, l'Associazione abbia effettuato raccolte pubbliche di fondi, si dovrà altresì redigere un apposito e separato rendiconto, dal quale devono risultare le entrate e le spese relative a ciascun evento o campagna di sensibilizzazione effettuati. Tali rendiconti andranno riportati anche nel verbale del Consiglio Direttivo.

Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve, o capitale non verranno distribuiti, neppure in modo indiretto, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge, e pertanto saranno portati a nuovo, capitalizzati e utilizzati dall'Associazione per i fini perseguiti.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate agli associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART.16

SCIoglimento

L'Associazione si estingue quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile da conseguire. Il raggiungimento dello scopo o la sua impossibilità dovranno essere preventivamente accertati con deliberazione del Consiglio Direttivo.

La deliberazione di scioglimento dell'associazione deve essere approvata, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

L'Assemblea degli associati nomina un liquidatore che sostituisce il Consiglio Direttivo ed è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione al fine di provvedere alle procedure di estinzione dell'Associazione.

Il Liquidatore è tenuto all'obbligo di rendiconto all'Assemblea degli Associati.

In caso di scioglimento per qualunque causa, il patrimonio dell'organizzazione, verrà devoluto, previo parere positivo dell'ufficio di cui all'art. 45 comma 1 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore aventi per oggetto interventi e prestazioni sanitarie con lo scopo di combattere il diabete.

La documentazione verrà conservata presso la sede dell'Associazione.

ART.17

CONTROVERSIE

Qualunque controversia avesse a sorgere tra gli associati o tra gli associati e l'Associazione, per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto, sarà devoluta al giudizio di tre arbitri rituali secondo quanto previsto nel regolamento della Camera Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Como.

ART.18

NORMA DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si fa rinvio alle vigenti disposizioni normative in materia.